

CONTRIBUTO
UNIFICATO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

IV Sezione civile

SENT 3221/18
REP 4707/18

composta da

Dott. Marina Loasses

Presidente

Dott. Serafin Maria Grazia

Consigliere

Dott. Nunzia Basile

Consigliere ausiliario relatore

sentenza

nella causa iscritta al n. 6590 del ruolo generale dell'anno 2012, trattenuta in decisione all'udienza del 17 ottobre 2017, vertente tra:

DITTA GISA SAS di Amaturò Amedeo, (c.f. 03832910654) in persona del suo legale rappresentante pro tempore c. Amaturò Amedeo (c.f. MRT MDA 42M22 F138X) elettivamente domiciliati in Roma, Via Cesare Pavese n. 101, presso lo studio degli Avv. Bruno Russo De Luca, Daria Russo De Luca e Sergio Beltrani, che li rappresentano e difendono, come da procura in atti.

appellante

contro

ENI Divisione Refining e Marketing, s.p.a. (c.f. 00905811006) in persona del direttore Generale della Divisione Refining e Marketing, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza G. Mazzini n. 27 presso lo studio dell'Avv. Francesco Mainetti, che la rappresenta e difende come da delega in atti;

convenuta in appello - appellante incidentale

Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 20089 del 09.10.2012; Depositata in cancelleria il 24.10.2012 non notificata;

*O*O*O*O*O*O*O*

Conclusioni delle parti

Per l'appellante:

1) *Voglia l'Adita Corte di Appello, in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della decisione impugnata.*

2) *Voglia l'adita Corte di Appello, in riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Roma n. 20089/2012, accogliere lo spiegato appello e per l'effetto dichiarare nulla e di nessun effetto la impugnata decisione, dichiarando sussistere la incompetenza ratione materia del Giudice a quo.*

3) *In via subordinata voglia la Corte accogliere lo spiegato appello e per l'effetto dichiarare rinnovato il contratto di comodato alla data dell'11/08/2008 per mancata disdetta.*

4) *In ogni caso in accoglimento dello spiegato appello accogliere la spiegata domanda in*

A

B

riconvenzionale dell'Amministratore della ditta Gisa sas, sig. Amedeo Amato, con declaratoria di responsabilità nella mancata manutenzione dell'impianto da parte dell'Eni spa con conseguente produzione dei danni lamentanti alla persona, con condanna dell'Eni spa al pagamento della somma che la Corte vorrà quantificare in via equitativa.

• Si chiede in ogni caso che la Corte adita voglia distribuire diversamente il carico delle spese, da porre a favore della parte appellante, sia per il primo che per il secondo grado.

Per la convenuta in appello:

*"Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza,
in via principale:*

a) dichiarare l'appello inammissibile per la totale mancanza di motivazione, secondo quanto previsto dall'art. 342 c.p.c.;

b) dichiarare l'appello inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. non avendo una ragionevole probabilità di essere accolto;

nel merito: respingere l'appello perché infondato in fatto e in diritto;

nel merito in via incidentale: in accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza impugnata nella parte relativa al rigetto della domanda di condanna al pagamento della penale contrattuale svolta da Eni anche nei confronti del sig. Amedeo Amato e, per l'effetto, condannare il sig. Amedeo Amato, in qualità di socio accomandatario della G.i.s.a. sas di Amedeo Amato & C. ed in solido con la stessa, a corrispondere all'Eni spa, a far data dall'11 agosto 2008 e fino all'effettivo rilascio, la penale giornaliera prevista dall'art. 16 del contratto di cessione gratuita, oltre interessi dalle singole scadenze giornaliere e rivalutazione monetaria, fermo il beneficio della preventiva escussione previsto dal combinato disposto degli art. 2318, 2304, 2267 e 2268 c.c. In ogni caso con vittoria di spese e compensi come per legge".

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, ENI Divisione Refining e Marketing, s.p.a. ha convenuto in giudizio la Gisa Sas in persona del suo legale rappresentante e Amato Amedeo in proprio ed ha chiesto la condanna della Gisa s.a.s. all'immediata restituzione dell'impianto di distribuzione carburanti sito in Cava dei Tirreni, corso Principe Amedeo, nonché a pagare, in solido con il proprio amministratore e socio accomandatario Amedeo Amato, la penale prevista per la tardiva restituzione, con decorrenza dall'11 agosto 2008 fino all'effettivo rilascio.

Si costituivano in giudizio i convenuti, eccependo: l'incompetenza per materia del giudice adito; di non avere mai ricevuto la disdetta del contratto atteso che quella inviata nel settembre 2007 non era valida perché non sottoscritta da soggetto autorizzato ad agire per l'Eni ed era, peraltro, tardiva. Il sig. Amato svolgeva, inoltre, domanda riconvenzionale nei confronti della Eni per ottenere il risarcimento del danno alla salute derivatogli dall'ambiente insalubre in cui era stato costretto a

lavorare stante i vizi presenti nell'impianto di distribuzione carburante di proprietà dell' Eni spa .
Svolta l'istruttoria mediante l'acquisizione di documenti, rigettate le richieste di prova per interpello e testi nonché di consulenza tecnica avanzate dalle parti, la causa è pervenuta in decisione, all'udienza del 31 gennaio 2012, sulle conclusioni delle parti.

Con la sentenza appellata il Tribunale dichiarava la propria competenza; condannava la Gisa sas di Amaturò Amedeo a rilasciare, in favore della Eni spa, l'impianto di distribuzione carburanti sito in Cava dei Tirreni; condannava la Gisa sas a risarcire il danno per il ritardo, liquidandolo come da contratto a decorrere dall' 11.08.2008 sino al rilascio; rigettava la domanda di condanna proposta da Eni nei confronti di Amaturò Amedeo in proprio e la domanda riconvenzionale spiegata da Amaturò Amedeo per ottenere il risarcimento dei danni alla salute; condannava i convenuti al pagamento delle spese legali.

Gli appellanti hanno proposto appello avverso la sentenza, formulando quattro motivi di impugnazione che saranno di seguito esaminati.

Nel costituirsi, l'appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art 342 cpc e l'infondatezza, nel merito, dei motivi di gravame; ha proposto appello incidentale avverso la parte della sentenza con la quale è stata rigettata la domanda di condanna al pagamento della penale contrattuale anche nei confronti del Sig. Amedeo Amaturò in proprio, fermo il beneficio di escussione, con vittoria di spese.

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 17 ottobre 2017, con l'assegnazione dei termini ex art 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.

Motivi della decisione

Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla parte appellata ai sensi dell' art. 342 c.p.c., atteso che nell'atto di impugnazione risultano sufficientemente specificati le parti della sentenza oggetto della censura e i motivi dell'impugnazione.

Passando all'esame del primo motivo di impugnazione ("incompetenza per materia del decidente") l'appellante censura la sentenza perché decisa secondo il rito ordinario e non secondo il rito delle locazioni ritenendola nulla ed improduttiva di effetti.

Il motivo va rigettato.

Va premesso al riguardo che, nel caso de quo, trattasi di un contratto misto atteso che il contratto di comodato e il contratto di fornitura di carburante realizzano una operazione negoziale unitaria, risultante dal collegamento inscindibile di più negozi stipulati in vista del perseguimento di un unico scopo. Siffatto collegamento si crea tra la concessione in godimento gratuito dell'impianto di

distribuzione da parte della Eni S.p.A. e l'obbligo da parte del comodatario Gisa sas di acquistare e distribuire al pubblico, esclusivamente il carburante fornito da Eni S.p.A." in tal senso (Corte di Cassazione sez VI sentenza n. 2697/16).

Deve, quindi, pienamente condividersi sul punto la pronuncia del primo giudice che ha ritenuto applicabile alla fattispecie il rito ordinario ai sensi dell' art. 40, comma 3, c.p.c. .

Con il secondo ~~ed il terzo~~ motivo ~~che possono essere trattati congiuntamente stante la loro stretta connessione~~ l'appellante censura la sentenza per inesistenza della disdetta e, conseguentemente, l'infondatezza della domanda di dichiaratoria di risoluzione del contratto di comodato.

~~Entrambe le~~ doglianze vanno rigettate.

Il contratto stipulato tra le parti prevede espressamente che la disdetta debba "inviarsi per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno sei mesi prima della scadenza".

L'invio della disdetta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno è necessaria per assicurare « ... la conoscenza da parte del conduttore e la certezza della tempestiva comunicazione ... » (Cassazione n. 409/2006). La disdetta del contratto di locazione, quale atto unilaterale e recettizio, si perfeziona con il ricevimento da parte del destinatario (Tribunale di Milano, 10 maggio 1993), da intendersi come il momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del conduttore. In questo senso, Cassazione n. 27526/2013, secondo cui, « la disdetta del contratto ha lo scopo di impedire la prosecuzione del rapporto e costituisce un atto negoziale e recettizio, disciplinato dagli articoli 1334 e 1335 c.c. che si presume conosciuto dal destinatario nel momento in cui è recapitato al suo indirizzo e non nel diverso momento in cui ne prende effettiva conoscenza. Infatti, la prova che il dichiarante deve fornire è che l'atto è pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario ... ». Puntualizza la Suprema Corte, nella richiamata pronuncia, che una diversa interpretazione aggraverebbe ulteriormente gli oneri, temporali e formali, a cui la legge assoggetta l'esercizio del diritto di diniego del rinnovo del disdetta/locatore (nel senso che quest'ultimo dovrebbe calcolare in anticipo: i rischi del ritardo postale, i rischi dell'eventuale assenza del destinatario e i rischi del successivo tempo necessario alla cognizione dell'atto o al compimento della sua giacenza presso l'ufficio postale).

Per quanto concerne, poi, l'asserita mancanza della prova dell'effettiva conoscenza della disdetta da parte della Gisa, dal dettato dell'art. 1335 c.c., che collega la presunzione di conoscenza delle dichiarazioni recettizie al fatto che esse giungano all'indirizzo del destinatario, deriva che tale dichiarazione deve ritenersi conosciuta dal destinatario medesimo, a meno che questi non provi di non averne avuto notizia senza sua colpa, mentre il mittente non è tenuto a provare tale conoscenza, essendo sufficiente che dimostri l'avvenuto recapito della dichiarazione all'indirizzo del destinatario, non essendo necessario che egli provi invece la ricezione della dichiarazione da parte

del destinatario o di persona autorizzata a riceverla (cfr. da ultima Cass. n. 22687/2017).

Deve quindi ritenersi, come affermato dal primo giudice, che la lettera di disdetta è regolarmente e tempestivamente pervenuta alla Gisa.

Con il ~~quinto~~^{terzo} motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado per aver il giudice rigettato la domanda riconvenzionale, svolta personalmente dal sig. Amaturo Amedeo, per ottenere il risarcimento del danno alla salute quale conseguenza dell'insalubrità e l'umidità dei luoghi.

Le censure dell'appellante vanno rigettate.

Invero, nel verbale di consegna dell' 11.2.2002, si legge che la GISA, nel prendere in consegna l'impianto, ne ha attestato il " perfetto stato d'uso e di funzionamento." Inoltre, l'art. 6 del contratto di comodato prevede che il gestore condurrà l'impianto a suo rischio e responsabilità e che sono a suo carico i danni a cose, beni e persone; l'art. 4 del contratto di comodato prevede l'obbligo del gestore di custodire l'impianto in stato di ordine, pulizia e decoro, come pure di osservare le disposizioni in materia di sicurezza, igiene del lavoro e tutela ambientale.

Del resto, in caso di significativo deterioramento degli impianti e delle strutture, il gestore avrebbe dovuto immediatamente rappresentarlo all'Eni, chiedendo un intervento tempestivo, ovvero avrebbe potuto intervenire in via d'urgenza, in caso di altrui inadempimento o negligenza, come previsto degli artt. 1808 e 1812 c.c., che impongono al comodatario di porre in essere gli interventi urgenti necessari per tutelare la salute di chi frequenta i luoghi.

Non possono, quindi, ritenersi dimostrate né la responsabilità dell' Eni per non aver mantenuto l'immobile in stato salubre né, tanto meno, il necessario nesso causale fra le condizioni dell'immobile e l'asserito danno alla salute subito dall' Amaturo.

Con il ~~quinto~~^{quarto} motivo l'appellante denuncia la contraddittorietà ed illegittimità della decisione in ordine alle spese.

La doglianza è fondata e va accolta.

Invero, stante la reciproca soccombenza dovuta, da una parte, al rigetto della domanda dell' Eni di pagamento della penale contrattuale nei confronti di Amaturo Amedeo e, dall' altro, della domanda riconvenzionale di Amaturo Amedeo nei confronti di Eni di risarcimento danni alla salute, il giudice avrebbe dovuto compensare, almeno in parte le spese di lite.

La sentenza va, quindi, parzialmente riformata con compensazione delle spese di lite, per il giudizio di primo grado, nella misura di 1/3 e con condanna degli allora convenuti al pagamento dei due terzi residui, nella misura liquidata dal giudice di primè cure in quanto non contestata.

Va, inoltre, rigettato l'appello incidentale svolto da Eni Spa nei confronti del Sig. Amedeo Amaturo per ottenere la condanna di quest' ultimo in solido con la società, quale socio accomandatario, al

pagamento della penale contrattuale per il ritardo nel rilascio dell'immobile.

La decisione del primo giudice è corretta e va pienamente confermata atteso che la responsabilità illimitata del socio accomandatario per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2313 c.c., pur essendo personale e diretta, mantiene il suo carattere di sussidiarietà in relazione al preventivo obbligo di escussione del patrimonio sociale, in sede di esecuzione individuale di cui all'art. 2304 richiamato dal successivo art. 2318 c.c..

Ne consegue che l'accertamento della sussistenza del debito effettuato nei confronti della società, Gisa Sas di Amedeo Amatore, ha effetto anche nei confronti del socio accomandatario Amedeo Amatore, nel senso che il giudicato ottenuto nei confronti della società di persone costituisce titolo esecutivo anche contro il socio illimitatamente responsabile, fermo il beneficio della preventiva escussione previsto dal combinato disposto degli artt. 2318, 2304, 2267 e 2268 c.c.. Non può, pertanto, nella presente sede ordinaria, emettersi una condanna diretta nei confronti del socio accomandatario che non ha personalmente partecipato alla stipula del contratto.

Le spese per entrambi i gradi del giudizio seguono la reciproca soccombenza ex art. 92 cpc e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla ditta Gisa sas di Amatore Amedeo in persona del suo legale rappresentante pro tempore e da Amatore Amedeo in proprio, nei confronti della Eni spa Divisione Refining & Marketing, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 20089/2012 del Tribunale Civile di Roma, così provvede:

- 1) rigetta i primi ^{tre} ~~quattro~~ motivi di impugnazione principale e, in accoglimento del ^{quarto} ~~quinto~~ motivo di appello, compensa fra le parti, nella misura di 1/3, le spese processuali del giudizio di primo grado, ponendo i 2/3 residui, nella misura già liquidata per l'intero dal primo giudice oltre accessori, in capo agli appellanti;
- 2) rigetta l'appello incidentale proposto dall'Eni S.p.A.;
- 3) condanna gli appellanti al pagamento dei 2/3 delle spese di lite del presente grado del giudizio, in favore dell'appellata, che liquida in complessivi € 6.715,00, di cui € 100,00 per spese ed € 6.615,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario 15% IVA e Cap. come per legge, restando compensato il terzo residuo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 marzo 2018

Il Consigliere est.

[Handwritten signature]

Il Presidente

[Handwritten signature]

Depositato in Cancelleria

15 MAG, 2018

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

D.ssa Alessandra Santella